

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

INTERNI ED EQUIPARATI



Approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 28 Settembre 1995, con le modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 61 del 26 Settembre 1997, con deliberazione consiliare n. 86 del 21 dicembre 1998 e con deliberazione consiliare n. 3 del 30 gennaio 2007.

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Articolo 1

1. Ai sensi del Capo III del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507 e dell'articolo 2, terzo comma, n° 1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, è istituita nel Comune di Monte Porzio Catone la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 62 del menzionato D.L.vo n° 507 del 1993.
2. La tassa comunale è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite, ed all'uso cui i medesimi sono destinati, avuto riguardo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti.
3. Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburanti, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.
4. La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione, tenuto conto che il servizio di raccolta è esteso all'intero territorio comunale (centro abitato, frazione, nuclei abitati e case sparse) la tassa è estesa a tutto il territorio comunale.

Articolo 3

1. La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi degli articoli 58 e seguenti del D.Lvo n° 507 del 1993.

Articolo 4

1. In particolare, sono soggetti alla tassa:
 - a) tutti i vani interni all'ingresso delle civili abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.), quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.);
 - b) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati a studi fotografici, agenzie di affari;
 - c) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi simili), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
 - e) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
 - f) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
 - g) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
 - h) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
 - i) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
 - l) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

Articolo 5

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate nell'articolo 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti del territorio comunale.

Articolo 6

1. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
3. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.
5. L'Ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 73 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 così come integrato dalla L. 24/01/97 n. 5, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato

Articolo 7

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio dei rifiuti solidi urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare anche in maniera ricorrente.

Articolo 8

1. La tassa di cui al precedente articolo 7, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del D.L.vo n° 507 del 1993 con la maggiorazione del 50%, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

CAPO II

TARIFFA

Articolo 9

1. Entro il 31 ottobre la Giunta comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'articolo 61, comma 2, del D.L.vo n° 507 del 1993. In caso di mancata deliberazione nel termine di cui sopra si intendono prorogate le tariffe in vigore nell'anno in corso.
2. Nel costo di esercizio del servizio non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte, in misura non inferiore al 5 % con le modalità ed i criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 79 del D. Lvo 15/11/93, in relazione all'articolo 61 dello stesso decreto.

Articolo 10

1. L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di accertamento d'ufficio.

Articolo 11

1. Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III

ESENZIONI

Articolo 12

1. Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.
2. Non sono, pertanto, assoggettabili:
 - a) gli edifici del Comune;
 - b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
 - c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione o altro.
3. Il contribuente che si trova nelle condizioni stabilite dalla lettera C del precedente comma dovrà presentare apposita domanda di esenzione allegando alla stessa i necessari documenti giustificati quali: perizia giurata di un tecnico, eventuali verbali dei vigili del fuoco, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
4. Sono, altresì, esclusi dalla tassazione:
 - a) le aree di servizio ed i locali delle ferrovie dello stato (eventualmente anche quelli degli aeroporti) riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;
 - b) i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano esclusivamente rifiuti speciali e tossici e nocivi;
 - c) i locali e le aree di servizio del pubblico macello;
 - d) le aree scoperte adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 metri quadrati;
 - e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione;
 - f) le aree ed i locali comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile fatto salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Articolo 13

1. Richiamate le agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso di cui all'articolo 66 commi 3 e 4 del D.L. 507/93. Le tariffe unitarie per le abitazioni ed i locali, sono ridotte di 1/3 nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Articolo 14

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 65 e 79, comma 2, del D. L.vo 507/93, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le classificazioni delle categorie tassabili è fissata come di seguito riportato:

CAT. 1 - Locali delle abitazioni private.

CAT. 2 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.

CAT. 3 - Locali esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati alimentari.

CAT. 4 - Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.

CAT. 5 - Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni.

CAT. 6 - Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla cat. 3.

CAT. 7 - Locali dei collegi, degli Istituti e case di riposo e assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.

- CAT. 8 - Locali di ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche.
- CAT. 9 - Locali dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
- CAT.10 - Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli alle categorie 3, 4 e 6.
- CAT. 11 - Locali delle rivendite di giornali.
- CAT. 12 - Locali degli studi professionali e degli studi commerciali, delle banche, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto e simili, qualora queste ultime non siano legate ad altre attività.
- CAT. 13 - Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.
- CAT. 14 - Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio delle attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.
- CAT. 15 - Locali dei teatri e dei cinematografi.
- CAT. 16 - Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni religiose, politiche, sindacali, sportive, delle stazioni.
- CAT. 17 - Aree dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei campeggi, delle sale da ballo all'aperto.
- CAT. 18 - Locali dei magazzini e dei depositi agricoli non al servizio dell'attività principale costantemente inutilizzati.

Articolo 15

1. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari al cui interno sia presente un diversamente abile con invalidità non inferiore all'80%, e su richiesta degli interessati, la Tassa è ridotta del 50% a condizione che:

- a) il reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, non sia superiore a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato 1, che verrà rideterminata annualmente con la delibera che fissa la misura della Tassa. Sono

da intendersi componenti del nucleo familiare tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e/o affinità;

- b) nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili e/o quote di essi a qualsiasi uso adibiti, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza, nel territorio nazionale;
 - c) non venga effettuata sublocazione, neanche parziale, dell'immobile oggetto della Tassa.
2. Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta municipale, ed il loro ammontare è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto della adozione della deliberazione medesima.

CAPO IV

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 16

1. Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'articolo 70 del D.L.vo n° 507 del 1993.

Articolo 17

1. Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.
3. La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna. dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

4. Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

Articolo 18

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.
2. A tale effetto il Comune ha diritto di:
 - a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
 - b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

Articolo 19

1. Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.
2. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

Articolo 20

1. Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'articolo 1 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n° 545, **entro 60 giorni** dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n° 546.
2. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (articolo 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (articolo 64 successivo).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'articolo 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n° 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.L.vo n° 507 del 1993.

Articolo 22

1. In prima applicazione del presente regolamento, allo scopo di consentire ai contribuenti inadempienti di regolarizzare la propria posizione agli effetti della tassa, viene disposto che i contribuenti i quali, entro il 20 gennaio 1996, presentano, per l'anno 1995 e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data dell'adozione del presente regolamento e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla medesima data.

Articolo 23

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

Articolo 24

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.